

il fisco

Settimanale di approfondimento per professionisti e imprese

44

26 novembre 2018

Fusione inversa:

- stratificazione fiscale del patrimonio netto della incorporante
- scritture contabili e calcolo dell' "avanzo"

Valutazione dei **crediti e debiti infragruppo** tra rilevanza fiscale e prova documentale

Lavoro dipendente: modalità di conservazione delle spese di trasporto e imponibilità dei contributi all'ente bilaterale

Regime definitivo dell'IVA per gli **scambi transfrontalieri nell'UE**

Imposta unica sulle scommesse: la solidarietà nella raccolta fisica per conto terzi

Delega di funzioni in materia tributaria: superamento del dogma d'inammissibilità?

Trattamento fiscale degli **immobili all'estero:** sarebbe utile una rivisitazione

Giurisprudenza tributaria

Le Guide del Fisco

in vendita esclusivamente in abbinamento al settimanale *il fisco* a soli 12,00 euro in più.

SCARICA
GRATIS LA APP




edicola professionale

 Wolters Kluwer

Via dei Missaglia, n. 97, Edificio B3 - 20142 Milano (MI)
Poste Italiane S.p.a. - Sped. Abb. Postale DCB Milano
D.L. n. 353/2003 (conv. in L. 27/7/2004 n. 46) art. 1, c. 1.

Rivista settimanale - Anno XLII




Cod. 231825

Euro 13,00

www.sistemailfisco.it

RIVISTA
il fisco
RINNOVO
2019

Anteprima - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.



Rinnova il tuo abbonamento a il fisco. Prima, è meglio!



Ci sono occasioni che non puoi rimandare. Rinnova il tuo appuntamento con le migliori firme del panorama fiscale per il 2019:

perché avrai ogni settimana un punto di vista autorevole sul mondo professionale, aziendale e dell'amministrazione finanziaria.

perché per te una formula di abbonamento che comprende anche Pratica Fiscale e Professionale, Rassegna Tributaria e gli indispensabili Pocket.

perché rimarrai aggiornato sulle ultime novità grazie agli eBook Wolters Kluwer in omaggio... **e prima rinnovi più eBook avrai.**

RINNOVA SUBITO IL TUO ABBONAMENTO SU:
WWW.ILFISCO.IT/RINNOVI



OPPURE SCANSIONA
DIRETTAMENTE IL QR-CODE

ALTRI VANTAGGI TI ASPETTANO

Se preferisci puoi procedere al rinnovo anche tramite bollettino postale o chiamando il **Numero Verde 800.916.935.**

Affrettati l'offerta è valida solo fino al 14 dicembre 2018.

il fisco

Settimanale di approfondimento per professionisti e imprese

Direzione Scientifica

Gianfranco Ferranti

Professore ordinario della Scuola nazionale dell'amministrazione

Comitato Scientifico

Giulio Andreani

Dottore commercialista e Revisore legale

Giuseppe Ascoli

Dottore commercialista in Roma e Milano

Saverio Capolupo

Università degli Studi di Cassino

Ivo Caraccioli

Già ordinario di Diritto penale nell'Università di Torino

Andrea Carinci

Professore ordinario di Diritto tributario presso l'Università di Bologna - Avvocato in Bologna

Massimo Conigliaro

Dottore commercialista in Siracusa

Eugenio della Valle

Professore ordinario di Diritto tributario presso l'Università "Sapienza" di Roma

Flavio Dezzani

Professore Emerito di Ragioneria nell'Università di Torino, Dottore commercialista in Torino

Bruno Ferroni

Direttore Affari Fiscali e Societari Ferrero S.p.A.

Luca Gaiani

Dottore commercialista in Modena

Tamara Gasparri

Collaboratore Assonime Area Fisco

Antonio Iorio

Avvocato in Roma e Milano

Maurizio Leo

Avvocato in Roma, Milano e Torino

Luigi Lovecchio

Dottore commercialista in Bari

Pierpaolo Maspes

Dottore commercialista

Massimo Miani

Dottore commercialista in Venezia, Presidente del CNDCEC

Marco Piazza

Dottore commercialista in Milano

Benedetto Santacroce

Avvocato in Roma e Milano

Gabriele Sepio

Avvocato in Roma

Alessandro Sura

Dottore commercialista

Stefano Trettel

Direttore fiscale di Fininvest S.p.A.

Piergiorgio Valente

Dottore commercialista in Milano

Direttore responsabile **Giulietta Lemmi**

Redazione: Via dei Missaglia, n. 97, Edificio B3 - 20142 Milano (MI)

I contenuti e i pareri espressi negli articoli sono da considerare opinioni personali degli autori che non impegnano pertanto l'editore, la direzione e il comitato scientifico.

Gli articoli da pubblicare devono essere inviati al seguente indirizzo e-mail: redazione@ilfisco.it

 Wolters Kluwer

Via dei Missaglia, n. 97, Edificio B3 - 20142 Milano (MI)
Poste Italiane S.p.a. - Sped. Abb. Postale DCB Milano
D.L. n. 353/2003 (conv. in L. 27/7/2004 n. 46) art. 1, c. 1.

Rivista settimanale - Anno XLII

il fisco

Condizioni di abbonamento 2019 valide per l'Italia. Abbonamento alla rivista "il fisco" PLATINO, 2019, 48 numeri, con "Pratica Fiscale e Professionale" 2019, 48 numeri, "Rassegna Tributaria" 2019, 4 numeri, 6 Pocket 385,00 euro (Iva inclusa). Altre combinazioni, vedi www.shop.wki.it/il_fisco.

Condizioni di abbonamento 2019 valide per l'estero. Abbonamento alla rivista "il fisco" PLATINO, 48 numeri, con "Pratica Fiscale e Professionale" 2019, 48 numeri, "Rassegna Tributaria" 2019, 4 numeri, 6 Pocket 770,00 euro (Iva inclusa).

Gli impiegati in servizio e non presso il Ministero delle finanze e della G. di F. potranno abbonarsi ai 48 numeri de "il fisco", più "Pratica Fiscale e Professionale", "Rassegna Tributaria", 6 Pocket versando 225,00 euro (Iva inclusa).

La decorrenza per l'abbonamento è dall'1.1.2019 al 31.12.2019 con diritto ai numeri arretrati; l'abbonamento s'intende rinnovato nel caso in cui non sia pervenuta a Wolters Kluwer Italia S.r.l. lettera raccomandata di disdetta 60 giorni prima della scadenza di detto abbonamento.

Modalità di pagamento: Versamento diretto con assegno bancario o circolare "non trasferibile" e barrato o con bonifico bancario presso Banca Intesa Sanpaolo SpA - Agenzia Roma Filiale 3711, Via L. Luciani 12, 00197

Servizio Clienti
Il numero telefonico
dell'Ufficio Abbonamenti è:
199.164.164
(€ 0,1188 + IVA a min. da rete fissa senza scatto alla risposta,
da rete mobile il costo dipende dall'operatore utilizzato)
Fax **06.20.381.253**

Roma (RM), IBAN: IT45 A030 6905 0700 0000 0700 181, oppure con versamento a mezzo c/c postale n. 27303031 intestato a Wolters Kluwer Italia S.r.l. - Via Ostiense, 131/L - 00154 Roma.

Una copia Euro 13,00 Arretrato € 14,00.

Tutti i prezzi sono Iva inclusa.

Concessionaria esclusiva per la distribuzione nelle vedicole "m-dis Distribuzione Media S.p.A.", Milano, Via C. Cazzaniga, 19; Tel. 02.25.82.1

Pubblicità: Wolters Kluwer
E-mail: advertising-it@wolterskluwer.com
www.wolterskluwer.it
Via dei Missaglia, n. 97, Edificio B3
20142 Milano (MI)

Fotocomposizione: Sinergie Grafiche srl
Viale Italia, 12 - 20094 Corsico (MI)
Tel. 02/57789422

Stampa: GRAFICA VENETA S.p.A.
Via Malcantone, 2
35010 Trebaseleghe (PD)

Registrazione presso il Tribunale di Milano n. 283 del 24 maggio 2011

Iscrizione al R.O.C. n. 5782 del 2005

Editore: Wolters Kluwer Italia S.r.l.,
Via dei Missaglia, n. 97, Edificio B3
20142 Milano (MI)

Rivista fondata nel 1977.

Comunicazione all'Abbonato

Egregio Abbonato,
ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016, "relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)", La informiamo che i Suoi dati personali sono registrati e custoditi su database elettronici situati nel territorio nazionale e di Paesi appartenenti allo Spazio Economico Europeo (SEE), o paesi terzi che garantiscono un adeguato livello di protezione dei dati. Wolters Kluwer Italia S.r.l., in qualità di Titolare del trattamento, utilizzerà i dati che La riguardano per finalità amministrative e contabili. I Suoi recapiti postali e il Suo indirizzo di posta elettronica potrebbero essere anche utilizzati ai fini di vendita diretta di prodotti o servizi analoghi a quelli della presente vendita.
Lei ha il diritto di chiedere a Wolters Kluwer Italia S.r.l. l'accesso ai dati personali che La riguardano, nonché la rettifica, la cancellazione per violazione di legge, la limitazione o l'opposizione al loro trattamento ai fini di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta e comunicazioni commerciali. Lei ha, inoltre, il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca, nonché di proporre reclamo all'Autorità Garante per il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 77 del Regolamento UE 679/2016.
L'elenco aggiornato dei responsabili e delle persone autorizzate al trattamento è consultabile presso la sede di Wolters Kluwer Italia S.r.l. - Via dei Missaglia, n. 97, Edificio B3 - 20142 Milano (MI).

Approfondimento

Operazioni straordinarie

Stratificazione fiscale del patrimonio netto della incorporante dopo l'attuazione di una fusione inversa

di Giulio Andreani e Angelo Tubelli 4207

Bilancio

Fusione inversa: scritture contabili e calcolo dell'“avanzo”

di Flavio Dezzani 4217

Redditi di impresa

La valutazione dei crediti e debiti infragruppo tra rilevanza fiscale e prova documentale

di Roberto Belotti e Simone Quarantini 4221

Redditi di lavoro dipendente

Modalità di conservazione delle spese di trasporto e imponibilità dei contributi all'ente bilaterale

di Andrea Costa e Claudia Pietrantoni 4229

IVA

Regime definitivo dell'IVA per gli scambi transfrontalieri nell'UE

di Giampaolo Giuliani e Mario Spera 4235

Imposta unica sulle scommesse

Imposta unica sulle scommesse: la solidarietà nella raccolta fisica per conto terzi

di Eugenio della Valle e Carlo Are 4241

Reati tributari

Delega di funzioni in materia tributaria: superamento del dogma d'inammissibilità?

di Alessandro Palasciano e Giuseppe Palasciano 4249

Fiscalità internazionale

Trattamento fiscale degli immobili all'estero: sarebbe utile una rivisitazione

di Alberto Crosti 4258

Giurisprudenza

Corte di Cassazione

IVA - Prestazioni di servizi - Accordo transattivo di reciproca rinuncia ai crediti tra le parti - Obbligazioni di non fare e di fare - Configurabilità - Imponibilità ai fini IVA - Legittimità

(CASSAZIONE, Sez. trib., Pres. Virgilio, Est. Perrino - Sent. n. 23668 del 23 aprile 2018, dep. l'1 ottobre 2018) con commento di Marco Peirolo 4264

Reati tributari - Indebita compensazione di crediti non spettanti o inesistenti - Profitto del reato - Risparmio di spesa corrispondente al tributo non versato - Sequestro preventivo in forma specifica - Sussistenza

(CASSAZIONE, Sez. III pen., Pres. Cavallo, Est. Di Nicola - Sent. n. 46709 del 28 marzo 2018, dep. il 15 ottobre 2018) con commento di Elisa Manoni 4268

Accertamento - Controllo delle dichiarazioni - Interposizione - Maggiori redditi accertati - Attribuzione in capo al soggetto interponente - Legittimità - Attribuzione in capo al soggetto interposto - Esclusione (CASSAZIONE, Sez. trib., Pres. Virgilio, Est. Triscari - Sent. n. 26414 del 23 aprile 2018, dep. il 19 ottobre 2018) con commento di Fabio Gallio	4275
IVA - Operazioni oggettivamente inesistenti - Onere probatorio a carico del Fisco - Sussistenza - Elementi indiziari - Sufficienza - Prova contraria a carico del contribuente - Ammissibilità - Contabilizzazione della fattura e regolarità delle scritture - Insufficienza (CASSAZIONE, Sez. trib., Pres. Stalla, Est. Castorina - Ord. n. 26453 del 5 luglio 2018, dep. il 19 ottobre 2018) con commento di Alessandro Borgoglio	4279
Reati tributari - Occultamento o distruzione di documenti contabili - Individuazione delle scritture contabili obbligatorie - Libro giornale, libro degli inventari e altre scritture richieste dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa - Configurabilità (CASSAZIONE, Sez. III pen., Pres. Savani, Est. Zunica - Sent. n. 48269 del 7 giugno 2018, dep. il 23 ottobre 2018) con commento di Ciro Santoriello	4282
Commissioni tributarie	
Imposte sui redditi - Redditi di impresa - Acquisto e vendita di opere d'arte - Scopo di arricchimento di collezione personale - Attività imprenditoriale - Esclusione - Tassabilità a titolo di redditi di impresa - Esclusione (COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE Torino, Sez. III, Pres. Giusta, Est. Mina - Sent. n. 1412 dell'11 giugno 2018, dep. il 18 settembre 2018) con commento di Alessandro Vannini e Federico Di Cesare	4286
Accertamento - Accertamento c.d. imposable - Notifica tramite agente notificatore - Necessità - Notifica postale diretta - Inesistenza o nullità insanabile - Sussistenza (COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE Lombardia, Sez. staccata di Brescia, Sez. XXV, Pres. Frangipane, Est. Arcieri - Sent. n. 4314 del 13 settembre 2018, dep. l'11 ottobre 2018) con commento di Massimo Cancedda	4290
Rassegna della settimana	
a cura di Alessandro Borgoglio	4294

INDICE CRONOLOGICO

Corte di Cassazione	
n. 23668 del 23.04.2018, dep. l'1.10.2018 (Sez. trib.)	4264
n. 46709 del 28.03.2018, dep. il 15.10.2018 (Sez. III pen.)	4268
n. 26414 del 23.04.2018, dep. il 19.10.2018 (Sez. trib.)	4275
n. 26453 del 5.07.2018, dep. il 19.10.2018 (Sez. trib.) (Ord.)	4279
n. 48269 del 7.06.2018, dep. il 23.10.2018 (Sez. III pen.)	4282
Commissioni tributarie	
Torino, n. 1412 dell'11.06.2018, dep. il 18.09.2018 (Sez. III)	4286
Brescia, n. 4314 del 13.09.2018, dep. l'11.10.2018 (Sez. XXV)	4290

Per la consultazione della normativa, della prassi e della giurisprudenza tributaria citate nel presente fascicolo si rinvia alla banca dati fiscoonline

il fisco

Stratificazione fiscale del patrimonio netto della incorporante dopo l'attuazione di una fusione inversa

di Giulio Andreani (*) e Angelo Tubelli (**)

Nella fusione totalitaria inversa a conservarsi è il patrimonio netto contabile della incorporante, che, a seguito dell'operazione, mantiene la composizione storica quali-quantitativa (in termini di capitale sociale, riserve di utili e di capitale) che aveva prima. La natura dell'eventuale incremento del patrimonio netto contabile della incorporante va ricostruita sulla base della stratificazione del patrimonio netto contabile della incorporata ante fusione, applicando i criteri previsti dai commi 5 e 6 dell'art. 172 del T.U.I.R. In caso di contemporanea presenza di un avanzo da annullamento e di un avanzo da concambio, l'Agenzia delle entrate ritiene che anche per l'individuazione della natura di quest'ultimo occorra ridurre la quota capitale, che compone il patrimonio netto contabile della incorporata, per un importo pari al valore contabile delle partecipazioni nella incorporante annullato per effetto della fusione inversa, sebbene tale rettifica sia prevista dal comma 6 per stabilire la stratificazione fiscale dell'avanzo da annullamento; questa conclusione, tuttavia, si presta ad alcune considerazioni critiche.

1. Premessa

Con la risposta n. 27 del 4 ottobre 2018, l'Agenzia delle entrate è tornata ad occuparsi del tema relativo alla stratificazione fiscale del **patrimonio netto della società incorporante** dopo l'attuazione di una **fusione inversa** (1). In tale occasione sono state ribadite nonché arricchite le considerazioni dalla stessa già espresse con la risoluzione n. 62/E del 24 maggio 2017, anche se, sotto il profilo sistematico, continuano a mancare indicazioni ufficiali sulla condotta da tenere qualora dall'operazione derivi una riduzione del patrimonio netto contabile della controllata/incorporante.

2. I profili contabili nelle possibili casistiche

Per fusione inversa (o "rovesciata") si intende comunemente quella in cui è la società partecipata

ad incorporare la società partecipante. Tale fusione è soggetta alla medesima disciplina giuridica della fusione per incorporazione diretta, trovando applicazione la procedura semplificata di cui all'art. 2505 c.c. quando la società incorporanda detiene il 100% della società incorporante. A differenza della fusione per incorporazione diretta, in questo caso le partecipazioni detenute dai soci della società controllante/incorporata devono essere annullate e, in loro sostituzione, ad essi sono assegnate (nelle medesime proporzioni in cui partecipavano al capitale di quest'ultima) le partecipazioni nella società incorporante detenute dalla incorporata. Una procedura alternativa alla **assegnazione diretta** consiste (i) nell'**aumento del capitale sociale** della società controllata/incorporante, con assegnazione delle partecipazioni di nuova emissione ai soci della

(*) Dottore commercialista, *Tax Partner*, Dentons Europe Studio Legale Tributario - Milano.

(**) Dottore commercialista.

(1) Sugli aspetti contabili si veda anche F. Dezzani, "Fusione

inversa: scritture contabili e calcolo dell'"avanzo", in questa *Rivista*, pag. 4217.

Approfondimento

Operazioni straordinarie

società controllante/incorporata, e (ii) nel **successivo annullamento** delle partecipazioni possedute dalla incorporata nella incorporante, con corrispondente riduzione del capitale sociale (2). Per queste ragioni, il trattamento contabile della fusione inversa, illustrato dall'OIC nel documento "Fusione e scissione" (OIC 4), risulta disciplinato dai seguenti principi:

- "poiché la fusione diretta e la fusione inversa costituiscono due modalità diverse della fusione per incorporazione ed hanno un'identica disciplina giuridica, e poiché gli effetti economici dell'operazione (anche in base al principio di prevalenza della sostanza sulla forma) non possono essere diversi, il **complesso economico unificato** dopo la fusione non può che avere lo stesso valore, sia che si effettui una incorporazione diretta o una incorporazione rovesciata" (e indipendentemente dalla modalità utilizzata per l'assegnazione - diretta o indiretta - delle partecipazioni della controllata/incorporante ai soci dalla controllante/incorporata);

- "i valori correnti delle **attività e passività** e il relativo **avviamento** della controllata-incorporante, che hanno determinato il prezzo di acquisto

della partecipazione totalitaria, comunque sussistono e quindi, se possono essere fatti emergere nell'operazione di fusione diretta, e nei limiti del disavanzo di fusione, possono essere fatti emergere anche nell'ipotesi della fusione inversa", con trasferimento del costo della partecipazione sui beni della controllata/incorporante (come avverrebbe in caso di fusione diretta);

- il **disavanzo** che si viene a creare con la fusione inversa totalitaria "deve essere imputato alle attività e passività della società controllata-incorporante e/o al suo avviamento".

In applicazione di detti principi, una volta effettuata l'aggregazione dei rispettivi saldi contabili (fase da cui emerge la posta transitoria comunemente denominata "patrimonio netto c/fusione" o "riserva da differenza di fusione"), il disavanzo di fusione da annullamento va determinato quale differenza (positiva) tra il valore contabile delle partecipazioni nella controllata/incorporante (denominate, per brevità, "partecipazioni proprie") e il patrimonio netto contabile della stessa *ante* fusione, come evidenziato nella esemplificazione numerica riportata nella Tabella n. 1.

Tabella n. 1 - Fusione inversa con emersione di un disavanzo da annullamento

Situazione contabile <i>ante</i> fusione	Alfa	Beta
Partecipazioni in Alfa		100
Altre attività	200	
Debiti	140	40
Capitale sociale	10	15
Riserve	50	45
Patrimonio netto:	60	60
Situazione contabile <i>post</i> aggregazione saldi contabili	Alfa	
Partecipazioni in Alfa	100	
Altre attività	200	
Debiti	180	
Capitale sociale	10	
Riserve	50	
Patrimonio netto c/fusione	60	
Patrimonio netto:	120	
Situazione contabile <i>post</i> disavanzo di fusione	Alfa	
Disavanzo di fusione da annullamento	40	(= 100 - 60)

(2) Con l'attribuzione diretta, quindi, si evita il passaggio intermedio dell'aumento e della successiva riduzione del capitale

sociale. In entrambe le ipotesi si dà luogo all'annullamento del valore contabile delle partecipazioni "proprie".

Altre attività	200	
Debiti	180	
Capitale sociale	10	
Riserve	50	
		(= 50 + 60 - 60)
Patrimonio netto:	60	
L'ammontare del disavanzo di fusione da annullamento rilevato a seguito della fusione inversa, quindi, corrisponde a quello che sarebbe emerso in caso di fusione diretta e può essere allocato ai sensi dell'art. 2504-bis, comma 4, c.c.		

L'OIC 4 si limita a stabilire che l'ammontare del complesso economico unificato dopo la fusione inversa deve avere lo stesso valore che sarebbe stato ottenuto in caso di fusione diretta e che, qualora il valore contabile delle partecipazioni da annullare risulti superiore al patrimonio netto contabile della controllata/incorporante, occorre rilevare un disavanzo da annullamento di

ammontare e natura analoghi a quello che sarebbe emerso in questo secondo caso. Nulla invece viene specificamente prescritto quando il valore contabile delle "partecipazioni proprie" risulti inferiore al suddetto patrimonio netto contabile. Si veda al riguardo l'esemplificazione numerica riportata nella Tabella n. 2.

Tabella n. 2 - Fusione inversa con incremento del patrimonio netto

Situazione contabile ante fusione	Alfa	Beta
Partecipazioni in Alfa		150
Altre attività	200	20
Debiti	30	0
Capitale sociale	10	15
Riserve	160	155
Patrimonio netto:	170	170
Situazione contabile post aggregazione saldi contabili	Alfa	
Partecipazioni in Alfa	150	
Altre attività	220	
Debiti	30	
Capitale sociale	10	
Riserve	160	
Patrimonio netto c/fusione	170	
Patrimonio netto:	340	
Situazione contabile post disavanzo di fusione	Alfa	
Altre attività	220	
Debiti	30	
Capitale sociale	10	
Riserve	180	(= 160 + 170 - 150)
Patrimonio netto:	190	

Approfondimento

Operazioni straordinarie

In assenza di una presa di posizione dei principi contabili sugli effetti che in questa situazione la fusione inversa produce sulla composizione del patrimonio netto della incorporante, appare controversa la natura dell'**incremento registrato nel patrimonio netto** della stessa (pari a $20 = 180 - 160$), essendo in particolare dubbio se sia necessario o meno rilevare lo stesso avanzo di fusione da annullamento (pari sempre a 20) che sarebbe emerso in caso di fusione per incorporazione diretta. La questione si pone perché nella fattispecie in esame l'incremento patrimoniale potrebbe essere riconducibile al **valore delle altre attività** (diverse dalle "partecipazioni proprie") possedute dalla incorporata. Inol-

tre, dall'OIC 4 si può desumere che la posta contabile "**patrimonio netto c/fusione**" vada utilizzata a fronte dell'annullamento del valore contabile delle "partecipazioni proprie" per l'importo necessario a rilevare il disavanzo di fusione nella misura in cui questo sarebbe emerso in caso di incorporazione diretta e, comunque, "a copertura" di detto valore contabile.

La questione dovrebbe essere dunque risolta allo stesso modo della fusione inversa da cui consegue un incremento del patrimonio netto contabile della incorporante in assenza di avanzo da annullamento. Si consideri l'esemplificazione numerica riportata nella Tabella n. 3.

Tabella n. 3 - Fusione inversa con incremento del patrimonio netto

Situazione contabile ante fusione	Alfa	Beta
Partecipazioni in Alfa		170
Altre attività	200	20
Debiti	30	0
Capitale sociale	10	15
Riserve	160	175
Patrimonio netto:	170	190
Situazione contabile post aggregazione saldi contabili	Alfa	
Partecipazioni in Alfa	170	
Altre attività	220	
Debiti	30	
Capitale sociale	10	
Riserve	160	
Patrimonio netto c/fusione	190	
Patrimonio netto:	360	
Situazione contabile post disavanzo di fusione	Alfa	
Altre attività	220	
Debiti	30	
Capitale sociale	10	
Riserve	180	(= 160 + 190 - 170)
Patrimonio netto:	190	